

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5459 del 23/10/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014, per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n.15.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5686 del 23/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014, per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti sito nel Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n.15.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014, ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – LA CART S.R.L. con sede legale Comune di Rimini (RN), Via Alda Costa n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Sogliano al Rubicone n. 7971 del 19/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti, sito nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Pietra dell'Uso n.15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con Atto Prot. Com.le 12745 del 22/12/2014;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'Allegato A, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'allegato C, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia in corpi idrici superficiali;

Visto:

- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto:

- che tra Arpa, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpa, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpa - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05/06/2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpa dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpa delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpa e le Province;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 17/04/2018, acquisita al Prot. Com.le 4226 e da Arpa al PGFC/2018/6252 del 20/04/2018, da LA CART S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Comunicazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero rifiuti art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5442 del 21/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/8007, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che, a seguito di richiesta da parte della Ditta in data 13/06/2018, il SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con Nota Prot. Com.le 6347 del 15/06/2018, acquisita al PGFC/2018/9609, ha concesso proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste;

Atteso che in data 20/07/2018 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2018/11653;

Atteso che in data 17/09/2018 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PGFC/2018/14867;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili del sottoelencati endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- rapporto istruttorio acquisito in data 10/10/2018, ove in particolare è rilevato quanto segue:

"(...) Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Rimini, effettuata in data 03.10.2018, la ditta LA CART S.r.l. risulta iscritta con aggiornamento in corso ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell' "Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa";

(...) Dato atto che il presente Allegato debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3788 del 15/12/2014, prot. n. 113357/14, come modificata con Det. n. 619 del 06/03/2015, prot. n. 23226/15;*

*(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato**, contenente le prescrizioni tecniche relative all'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/06, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A";*

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 15/10/2018, ove in particolare è rilevato quanto segue:

" (...) Precisato che il citato Allegato B autorizza le emissioni diffuse in atmosfera di polveri derivanti dalle attività di stoccaggio e movimentazione di rifiuti inerti e stoccaggio, movimentazione e riduzione volumetrica di rifiuti in legno con trituratore, svolte rispettivamente nei settori indicati nella planimetria dello stabilimento con le lettere C e D;

Considerato che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'istanza di modifica sostanziale in oggetto riguarda:

1. *l'installazione di un nuovo impianto di triturazione dei rifiuti plastici all'interno del capannone A con la produzione di emissioni diffuse di polveri;*
2. *l'aumento dei rifiuti in ingresso all'impianto di seguito riportati:*

<i>Tipologia dell'Allegato 1 suballegato 1 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i.</i>	<i>Stoccaggio istantaneo (t)</i>	<i>Stoccaggio annuo (t)</i>
<i>7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati</i>	<i>da 280 a 450</i>	<i>Da 5.500 a 6.000</i>

9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi	da 30 a 60	Da 3.750 a 4.500
9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	da 15 a 20	Da 100 a 500

Evidenziato che trattandosi della modifica di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che con nota PGFC/2018/6532 del 26/04/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta;

Tenuto conto che con nota PGFG/2018/6533 del 26/04/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste con particolare riferimento alle emissioni diffuse derivanti dalla triturazione dei rifiuti, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353;

Preso atto che nel corso del procedimento LA CART srl con le integrazioni assunte al PGFC/2018/11653 del 20/07/2018 ha rinunciato alla modifica relativa all'installazione del nuovo impianto di triturazione dei rifiuti plastici all'interno del capannone A;

Considerato che alla luce della rinuncia all'installazione del nuovo impianto di triturazione dei rifiuti plastici all'interno del capannone A non emergono ulteriori elementi tecnici da valutare rispetto a quanto già valutato in sede dell'autorizzazione vigente, per i quali sia necessario ottenere la relazione tecnica da parte della Sezione Provinciale di Arpae e il parere da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;

Dato atto che l'impianto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening), di cui all'art. 10 co.1 della L.R. n. 9/99, conclusasi con D.G.P. n. 56-13823 del 12.02.2013 con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Evidenziato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la delibera di screening succitata prescrive che "in fase di rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dovrà essere valutata la necessità o meno di prescrivere l'installazione di un sistema di aspirazione interna nel capannone A e convogliamento a idoneo filtro a maniche";

Considerato che con l'istanza in oggetto, per quanto riguarda le lavorazioni di selezione e cernita svolte all'interno del capannone A, viene richiesto unicamente un aumento dei quantitativi di rifiuti plastici, caratterizzati da una scarsa polverosità, e non viene richiesto alcun aumento dei quantitativi di rifiuti cartacei, che risultano caratterizzati da una maggiore polverosità;

Valutato che tale modifica, sulla base delle considerazioni di cui al punto precedente, non renda necessario attualmente prescrivere l'installazione di un sistema di aspirazione interna nel capannone A e convogliamento a idoneo filtro a maniche;

Rilevato che l'istanza in oggetto, così come modificata con la rinuncia all'installazione dell'impianto frantumatore dei rifiuti plastici di cui al PGFC/2018/11653 del 20/07/2018, risulta accoglibile senza la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato B dell'AUA vigente adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3788 del 15/12/14 prot. n. 113357/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con nota del 22/12/2014 P.G.N. 12745;

(...) si comunica all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifiche che possono essere realizzate dal richiedente nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già stabilite dalla vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera e pertanto senza la necessità di aggiornamento dell'Allegato B della AUA vigente adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 3788 del 15/12/14 prot. n. 113357/14, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con nota del 22/12/2014 P.G.N. 12745;"

- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Nota Prot. Com.le 11178 del 05/10/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/15973, a firma del Responsabile Unità di Progetto Ambiente-Territorio-Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014, ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – LA CART S.R.L. con sede legale Comune di Rimini (RN), Via Alda Costa n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Sogliano al Rubicone n. 7971 del 19/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti, sito nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Pietra dell'Uso n.15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con Atto Prot. Com.le 12745 del 22/12/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- inserimento dell'ALLEGATO D, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014**, ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – LA CART S.R.L. con sede legale Comune di Rimini (RN), Via Alda Costa n. 5 – Protocollo istanza del SUAP di Sogliano al Rubicone n. 7971 del 19/08/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero rifiuti, sito nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), Via Pietra dell'Uso n.15”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone con Atto Prot. Com.le 12745 del 22/12/2014, **come segue**:
 - **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
 - **inserimento dell'ALLEGATO D, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente il Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3788 del 15/12/2014, Prot. Prov.le 113357/2014, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la ditta in oggetto esercita attività di gestione rifiuti in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3788 del 15/12/2014, prot. n. 113357/14, come modificata con Det. n. 619 del 06/03/2015, prot. n. 23226/2015, presso l'impianto sito in Comune di Sogliano al Rubicone – Via Pietra dell'Uso n. 15;

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone in data 16.04.2018, e acquisita al protocollo di Arpae PGFC n. 6019 del 17.04.2018, dalla ditta **“LA CART S.r.l.”** per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi di diversa natura presso l'impianto in oggetto.

Evidenziato che la modifica richiesta riguarda l'aumento dei quantitativi di rifiuti gestiti come messa in riserva presso l'impianto passando da 738 t a 1,008 t di stoccaggio istantaneo e da 24.860 t a 32.945 t di stoccaggio annuo, senza aumentare i quantitativi di rifiuti avviati all'operazione di recupero R3, e la conseguente riorganizzazione del lay-out dell'impianto;

Dato atto che l'impianto è stato preventivamente assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.P. n. 56-13823 del 12.02.2013, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni;

Precisato che la ditta non si è avvalsa della possibilità di aumentare i quantitativi di rifiuti avviati a recupero R3, come da verifica di assoggettabilità (screening) di cui alla D.G.P. n. 56-13823 del 12.02.2013;

Vista la nota allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 15099 del 21.09.2018, con cui la Regione Emilia Romagna comunica quanto segue: *“relativamente alla procedura di Valutazione di Incidenza per quanto concerne il Sito di Rete Natura 2000 SIC IT4080013 “Monte Tiffi, Alto Uso”, si ritiene che le attività previste non interferiscano in modo significativo con il sito di Rete Natura 2000 e, di conseguenza si comunica l'esito positivo dello screening richiesto, in quanto l'autorizzazione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000”*;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 15099 del 21.09.2018, con cui il Comune di Sogliano al Rubicone, constatato che l'area nella quale ricade l'attività è compresa in ambito A13-1 “Tessuti specializzati produttivi pianificati”, attesta la compatibilità urbanistica dell'attività in oggetto con le previsioni urbanistiche vigenti,

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., del D.Lgs. 209/03 e del D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, con particolare riferimento a quanto disposto dalla suddetta D.G.P. n. 56-13823 del 12.02.2013;

Fatto salvo quanto previsto in materia di radioprotezione, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i. e dal D.Lgs. 100/11.

Fatto salvo quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio.

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato acquisito al PGFC n. 15099 del 21.09.2018 denominato Tav. 1 "Planimetria generale dello stabilimento scala 1:200 recante strutture, aree di deposito, aree di movimentazione, aree di trattamento rifiuti ed emissioni in atmosfera", Rev. 1, datata 09.07.2018, a firma dell'Arch. C. Muccioli

PRESCRIZIONI:

- 1) La ditta **LA CART S.r.l.**, con sede legale in Comune di Rimini (RN) – Via Alda Costa n. 5, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Sogliano al Rubicone (FC) – Via Pietra dell'Uso n. 15**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino	150101, 150105, 150106, 200101	R13-R3	90	6.500	6.500
2.1 Imballaggi, vetro di scarto	150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 101112	R13	40	1.000	---
2.2 Vetro di scarto da ricerca medica e veterinaria	150107, 200102	R13	8	50	---
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190118, 190102, 191202, 200140; limitatamente ai cascami: 100299, 120199	R13	50	700	---
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140; limitatamente ai cascami: 100899, 120199	R13	10	200	---
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore e simili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	10	50	---
5.2 Parti di mezzi mobili rotabili	160106, 160116, 160117, 160118, 160122	R13	10	50	---
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di Al ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	10	50	---
5.8 Spezzoni di cavo di Rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	15	400	---
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo	160216, 160214, 200136	R13	60	1.450	---

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
6.1 Rifiuti e imballaggi usati in plastica	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	75	7.000	---
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche	070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203	R13	40	3.400	---
6.5 Paraurti e plance di autoveicoli	070213, 120105, 160119	R13	10	95	---
7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	450	6.000	---
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi	030199, 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	60	4.500	---
9.2 Scarti di legno e sughero, imballaggi	030101, 030105	R13	20	500	---
10.2 Pneumatici non ricostruibili	160103	R13	50	1000	---

- 3) L'attività di recupero in oggetto rientra nella **classe 3** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) La gestione dei quantitativi di rifiuti riportati nella tabella di cui sopra potrà essere avviata solo **successivamente** all'ottemperanza da parte della ditta alle seguenti condizioni e al ricevimento di un positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia:
- completamento delle procedure di cui al D.P.R. 151/11 attivate presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - stipula di apposita convenzione con la Provincia di Forlì-Cesena in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 180 del 07.05.2012 "... Indirizzi e criteri per la valutazione dei progetti a monte dell'abitato di Stradone".
- 5) La ditta pertanto dovrà **presentare** alla scrivente Agenzia idonea documentazione attestante il rispetto di quanto sopra richiesto. Fino al ricevimento del positivo riscontro da parte della scrivente Agenzia, i quantitativi autorizzati restano quelli contenuti **Allegato A** all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale n. 3788 del 15/12/2014, prot. n. 113357/14, come modificata con Det. n. 619 del 06/03/2015, prot. n. 23226/15.
- 6) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, al D.Lgs. 209/03 e al D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06.
- 7) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 8) In conformità a quanto prescritto dall'allegato VIII, punto 1.4 del D.Lgs. 49/14, a chiusura dell'impianto dovrà essere attuato il piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati **ad Arpa** i **diritti di iscrizione** ai sensi dell'art. 3, commi

1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PRESCRIZIONI

1. Le attività della Ditta devono svolgersi esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 06.00 alle 22.00);
2. La velocità massima dei mezzi nello stabilimento dovrà essere non superiore a 5 km/h;
3. La pressa per cartone e plastica ed il trituratore del legno non dovranno mai funzionare contemporaneamente;
4. Il portone lato ricettore abitativo del locale ove ci sono la pressa cartone e plastica ed il trituratore del legno dovrà essere tenuto chiuso durante l'utilizzo di tali macchinari;
5. Le operazioni di carico/scarico che interessano le aree di stoccaggio lato ricettore e in modo specifico le aree destinate alla messa in riserva del vetro e dei RAEE non dovranno essere effettuate in concomitanza;
6. In riferimento al transito in entrata/uscita dei mezzi pesanti, dovranno essere presenti al massimo due veicoli in prossimità delle aree di cernita. Nel caso arrivino altri veicoli pesanti gli stessi dovranno stazionare a motore spento al di fuori dello stabilimento in adiacenza alla strada (in aree idonee dedicate) o sulla pesa, a distanza non inferiore a 120 metri dal ricettore abitativo.
7. Dovrà essere realizzato ed inviato ad Arpa e all'Amministrazione Comunale competente un collaudo acustico post operam entro due mesi dalla messa a regime del nuovo impianto di triturazione che contenga:
 - a) Descrizione puntuale di tutte le fasi lavorative interne/esterne ai fabbricati con individuazione per ciascuna della pressione sonora da rilevarsi a distanza idonea da dichiararsi;
 - b) Individuazione in idonea planimetria di tutti i macchinari fissi e mobili, delle aree di stoccaggio e movimentazione delle diverse tipologie dei rifiuti, delle aree di carico/scarico, delle tipologie di fabbricati (aperti/chiusi), delle aperture finestrate e portoni da tenersi chiusi in occasione di determinate lavorazioni.
 - c) Valutazione del limite di immissione differenziale da eseguirsi in corrispondenza del ricettore abitativo più vicino in occasione delle fasi lavorative più emissive (funzionamento contemporaneo di sorgenti interne/esterne, movimentazione di materiali quali vetro e ferro);
 - d) Valutazione specifica della presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, con dimostrazione tramite time-history dei rilievi effettuati, ed indicazione di quali lavorazioni producano tali eventuali condizioni;
 - e) Indicazione delle eventuali forme di mitigazione da mettersi in atto qualora si evidenziasse una situazione di superamento del limite di immissione differenziale in periodo diurno.

Resta fermo che qualunque incremento della rumorosità dovuto all'attività lavorativa o agli impianti utilizzati rispetto a quanto valutato e dichiarato dal TCA nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificarne il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.